PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO CONAI

Art. 2

(*Ammissione dei consorziati*)

1. Ogni impresa produttrice o utilizzatrice di imballaggi per divenire consorziata deve presentare una domanda contenente le indicazioni e i dati previsti dall'art. 6 dello statuto nonché quelli richiesti dal successivo comma 2. La domanda va presentata anche tramite mezzi elettronici e (o) telematici al Consiglio d'amministrazione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa dichiarante e può essere inoltrata anche attraverso l'associazione imprenditoriale di categoria alla quale l'impresa aderisca, che può sottoscriverla in presenza di delega scritta conferitale ai sensi dell'art. 6, comma 10, dello statuto. In tal caso la delega, se conferita autonomamente, deve essere allegata alla domanda.

2. Oltre a quelli previsti statutariamente, la domanda deve contenere i dati indicati nel relativo modello di cui al comma 4.

3. ~~**Alla**~~ **La** domanda ~~**va allegata**~~ **deve altresì contenere** la dichiarazione prevista dall'art. 6, comma 5, dello statuto ai fini della determinazione della quota di partecipazione.

4. La domanda e la dichiarazione previste dai commi 1 e 3 devono essere conformi ai modelli approvati dal Consiglio d'amministrazione.

5. **Le imprese aventi sede fuori dal territorio nazionale (imprese estere) possono presentare la domanda di iscrizione al CONAI in relazione ai loro imballaggi destinati all'immissione al consumo nel territorio nazionale in conformità all'apposito modello approvato dal Consiglio d'amministrazione. Qualora l'impresa estera abbia sede fuori dal territorio della Unione Europea e non abbia in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile deve prestare idonee garanzie a copertura del contributo ambientale presumibilmente dovuto nei successivi dodici mesi, da rinnovare a ogni scadenza, eventualmente aggiornate nell'importo, per un egual periodo. L'impresa che ha effettuato l'immissione al consumo nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 4, comma 6 è comunque tenuta a rispettare gli specifici obblighi informativi stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.**

6. Eventuali impedimenti formali o sostanziali all'ammissione saranno comunicati all'impresa ~~dichiarante~~ **che ha presentato la domanda di ammissione** con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 3

(*Quote di partecipazione*)

1. Ai fini della determinazione della quota di partecipazione ai sensi dell'art. 6 dello statuto:

- i ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni richiamati con riguardo all'importo variabile della quota dei commercianti e dei distributori dall'art. 6, comma 3, punto ii), dello statuto, e in relazione alla soglia di esenzione dall'importo variabile dal comma 4 di detto art. 6, sono quelli risultanti dalla voce *A)* Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni del conto economico relativo all'ultimo esercizio chiuso al momento della presentazione della domanda di ammissione. Qualora la voce comprenda anche ricavi di vendite non effettuate nel territorio nazionale l'importo di tali ricavi è separatamente indicato e sottratto dal totale della voce nella attestazione prevista dall'art. 6, comma 5, dello statuto. Per la determinazione di detti ricavi fanno riferimento alla disciplina del bilancio delle società per azioni, limitatamente alla formazione della voce sopra indicata, anche gli imprenditori non soggetti a detta disciplina;
- i costi degli acquisti, anche all'estero, di imballaggi o di materiali di imballaggi richiamati dall'art. 6, comma 3, punto ii), relativamente all'importo variabile della quota di partecipazione degli addetti al riempimento, degli utenti di imballaggi e degli importatori di imballaggi pieni sono quelli risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali annotate nel registro previsto dall'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o comunque nelle scritture contabili dell'impresa dichiarante. Gli imballaggi pieni il cui costo non sia indicato nella fattura o nella bolletta doganale sono computati secondo il loro valore normale determinato applicando le previsioni dell'art. 14, commi 3 e 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e (o) in base ai criteri forfetari previsti dal Consiglio d'amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 10, dello statuto;
- **per le imprese estere che divengono consorziate la quota di partecipazione è sempre pari al solo**

importo fisso.

2. Qualora al momento della presentazione della domanda di ammissione non sia stato ancora approvato il bilancio indicato nel comma 1, la quota di partecipazione è determinata sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

3. Qualora un'impresa abbia versato la quota di partecipazione senza aver presentato la domanda di cui al comma 1 il versamento avvia comunque la procedura di ammissione, con l'applicazione delle previsioni degli articoli 5 e 6 dello statuto e 2 e 3 del presente regolamento.

4. Nessun ulteriore versamento del consorziato o rimborso del CONAI è dovuto, né alcuna sanzione è applicabile nel caso in cui della quota di partecipazione sia stato versato l'importo fisso ma dell'importo variabile sia stato omesso il versamento o sia stato determinato e (o) versato in misura errata, per difetto o per eccesso, sempre che la relativa differenza non ecceda l'importo di Euro 30,00.

5. In ogni caso, la quota di partecipazione spettante al consorziato è determinata sulla base di quanto effettivamente versato al Consorzio e da questo trattenuto.

6. Le previsioni dei commi 3 e 4 si applicano dalla data di costituzione del CONAI.

Art. 4

(*Prelievo del contributo ambientale CONAI*)

1. In applicazione dei principi e delle previsioni dell'art 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14 dello statuto, il *contributo ambientale* è così determinato:

Materiale	Contributo (Euro/t)
Acciaio[1]	~~15,49~~ **31,00**
Alluminio[2]	~~25,82~~ **52,00**
Carta[3]	22,00
Legno[4]	~~4,00~~ **8,00**
Plastica[5]	~~72,30~~ **160,00**
Vetro[6]	~~10,32~~ **17,82**

2. In calce al presente regolamento sono riportati per ciascun materiale gli importi in precedenza eventualmente stabiliti e i relativi periodi di applicazione.

3. Gli importi indicati nel comma 1 possono essere variati per uno o più materiali dal Consiglio d'amministrazione, anche su segnalazione dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 223 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 effettuata con congruo anticipo secondo le modalità indicate nella convenzione di cui al successivo art. 5. Il Consiglio d'amministrazione delibera per ciascuna tipologia di materiale sulla base dei costi concretamente sostenuti e giustificati alla luce dei criteri statutari di economicità ed efficienza. In caso di aumento di uno degli importi questo è deliberato, tenuto conto delle esigenze di stabilità del contributo, per un periodo di regola almeno triennale e ogni variazione, anche in diminuzione, è normalmente resa nota almeno sei mesi prima della sua applicazione. Le modalità tecniche di applicazione del contributo ~~**in ragione delle caratteristiche di ciascun materiale**~~ sono deliberate in

[1] Il contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio è stato pari a 30 lire/Kg (15,49 Euro/t) dal 1/10/1998 al 31/03/2010..

[2] Il contributo ambientale per gli imballaggi in alluminio è stato pari a 100 lire/Kg (51,64 Euro/t) dal 1/10/1998 al 31/12/2000, e a 25,82 Euro/t dal 1/1/2001 al 30/4/2010.

[3] Il contributo per gli imballaggi in carta è stato pari a 30 lire/Kg (15,49 Euro/t) dal 1/10/1998 al 31/12/2006 e pari a 30,00 Euro/t dal 1/01/2007 al 30/06/2008.

[4] Il contributo ambientale per gli imballaggi in legno è stato pari a 5 lire/Kg (2,58 Euro/t).dal 1/10/1998 al 31/12/2004 e a 4,00 Euro/t dal 1/1/2005 al 31/12/2008.

[5] Il contributo ambientale per gli imballaggi in plastica è stato pari a 140 lire/Kg (72,30 Euro/t) dal 1/10/1998 al 31/12/2008 e a 105,00 Euro/t dal 01/01/2009 al 30/06/2009. Dal 1/7/2009 al 30/06/2010 è stato pari a 195, 00 Euro/t. A partire dal 1/7//2011 sarà pari a 140,00 Euro/t.

[6] Il contributo ambientale per gli imballaggi in vetro è stato pari a 5 lire/Kg (2,58 Euro/t) dal 1/10/1998 al 31/03/2000 e pari a 5,16 Euro/t dal 01/04/2000 al 31/12/2006. Dal 1/1/2007 al 31/12/2009 è stato pari a 10,32 Euro/t e dal 1/1/2010 al 31/12/2010 a 15,82 Euro/t.

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO CONAI

qualsiasi momento, **con riguardo a uno o più materiali,** dal Consiglio d'amministrazione.

4. Per tutte le tipologie di materiale si considera *prima cessione* ~~**la cessione**~~ **il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo,** nel territorio nazionale:

- dell'imballaggio finito effettuat**o** dall'ultimo produttore al primo utilizzatore
- del materiale di imballaggio effettuat**o** da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

5. L'autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore **anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi.**

~~**6. Nel caso di importazione o acquisto fuori dal territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni utilizzati direttamente o ceduti all'utilizzatore, il versamento del contributo ambientale CONAI sugli imballaggi immessi al consumo spetta al soggetto che ha effettuato l'importazione o l'acquisto di detti imballaggi. Gli imballaggi pieni il cui peso non sia indicato nella fattura o nella bolletta doganale sono computati secondo il loro peso nominale a vuoto, rilevato e dichiarato dal soggetto che versa il contributo.**~~

6. **Nei casi di immissione al consumo nel territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni provenienti da fuori di tale territorio o comunque non comportanti una cessione rientrante nel comma 4, il contributo ambientale CONAI è dovuto, dichiarato e versato dall'impresa che effettua l'immissione al consumo, in qualunque momento e a qualsiasi titolo abbia acquisito tali imballaggi, salvo il caso in cui tale contributo sia già stato versato dall'impresa estera iscritta ai sensi dell'art. 2, comma 5. Gli imballaggi pieni importati o acquistati fuori dal territorio nazionale o comunque acquisiti per l'immissione al consumo il cui peso non sia indicato nella fattura o nella bolletta doganale sono computati secondo il loro peso nominale a vuoto, rilevato e dichiarato dal soggetto che versa il contributo.**

7. Per gli imballaggi compositi costituiti in modo strutturale da diversi materiali (poliaccoppiati) si considera materiale di prevalente rilievo quello dal peso più elevato, considerato singolarmente ciascun materiale. All'intero imballaggio si applica il contributo ambientale CONAI proprio del materiale prevalente.

8. Nel caso di imballaggi costituiti da più componenti autonome (multimateriali) sono dovuti i contributi ambientali CONAI propri di ogni componente.

9. Qualora, in occasione delle eventuali cessioni successive alla prima, nelle fatture sia riportata la sola dicitura "contributo ambientale CONAI assolto", il cedente deve fornire per singola "referenza", su richiesta del cessionario, una scheda extra contabile esplicativa del contributo ambientale CONAI per le tipologie di materiale costituenti l'imballaggio.

10. L'esenzione del contributo ambientale CONAI prevista nel caso di cessione da parte di un utilizzatore di un imballaggio pieno fuori dal territorio nazionale si applica, con procedura ordinaria, successivamente alla cessione stessa, su domanda scritta di rimborso del cessionario presentata al CONAI sulla base della modulistica da questo predisposta; la domanda di rimborso è accompagnata dalla documentazione considerata idonea dal Consiglio d'amministrazione del CONAI con deliberazione di carattere generale e indicata nelle guide o nei manuali previsti dall'art. 6, comma 10, dello statuto. È ammessa la compensazione a conguaglio con i contributi ambientali CONAI altrimenti dovuti. Il consorziato esportatore può tuttavia utilizzare una procedura semplificata di esenzione ex ante, nei limiti del proprio *plafond* costituito dalle precedenti esportazioni documentate di imballaggi pieni. Il Consiglio d'amministrazione determina con propria delibera le modalità applicative del presente comma.

11. Entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento il consorziato percettore o debitore deve calcolare sulla base delle fatture emesse, o dei documenti ricevuti nel caso previsto dal comma 6, il contributo prelevato o dovuto nel periodo precedente distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiale e indicando la categoria dei consorziati a cui appartiene e il relativo consorzio al quale aderisca o del cui sistema faccia parte. Entro lo stesso termine, gli importi risultanti da tale liquidazione devono essere comunicati al CONAI, mediante il modello di dichiarazione approvato dal Consiglio d'amministrazione, con mezzi tali da garantire la prova dell'avvenuta spedizione; gli stessi importi devono, quindi, essere versati al CONAI entro 90 giorni dal termine di liquidazione dell'i.v.a. relativa alle operazioni effettuate nel periodo oggetto della dichiarazione. I versamenti devono essere effettuati su uno o più dei sei conti correnti bancari del CONAI, ognuno relativo a uno dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 223 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o su altri conti eventualmente aperti e destinati alle procedure semplificate, i cui dati identificativi sono portati a conoscenza dei consorziati con

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO CONAI
mezzi idonei. 12. ~~**La dichiarazione prevista dal comma 11**~~ **La documentazione inerente all'adempimento degli obblighi consortili** deve essere conservata dal consorziato ~~**in un apposito registro a fogli mobili o**~~ sotto forma di registrazioni **cartacee o** su supporti magnetici od ottici, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti. ~~**Il registro o il supporto**~~ **La documentazione** dev~~**ono**~~**e** essere conservat**a** per dieci anni **in Italia, nel caso di imprese estere anche in copia conforme,** e il CONAI può in qualsiasi momento richiederne l'invio pure parziale **a uno o più consorziati**, ~~**anche con riguardo**~~ alla generalità ~~**dei consorziati o di**~~ **degli stessi o a tutti gli appartenenti a** una singola categoria o sua componente.
Art. 13 *(Sanzioni)* 1. Qualora non sia stato versato in tutto o in parte l'importo della quota di partecipazione il diritto di voto in Assemblea del consorziato inadempiente è automaticamente sospeso. 2. Costituiscono gravi violazioni ~~**dell'obbligo di prelevare e (o) versare il contributo ambientale Conai**~~ **degli obblighi consortili** le seguenti infrazioni: *a)* omessa applicazione del contributo ambientale*;* b) omessa o insufficiente indicazione del contributo ambientale, tale da impedire, nell'ambito dei controlli di cui al precedente art. 11, l'accertamento della effettiva applicazione: c) omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del contributo ambientale, di cui all'art. 4, comma 11, oltre trenta giorni dal termine di scadenza; d) infedele dichiarazione del contributo ambientale, di cui all'art. 4, comma 11; ~~**e) omesso o ritardato versamento del contributo ambientale CONAI prelevato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c, dello statuto;**~~ ~~**f)**~~ **e)** utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui al precedente art. 4, comma 10. 3. Il Consiglio d'amministrazione - fermo quanto previsto dal comma 1 - dispone, per una o più delle infrazioni previste nel comma 2, l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al: - 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione. Qualora la sanzione sia inferiore a Euro 500 non si procede alla irrogazione della stessa, salvo diversa espressa determinazione del Consiglio d'amministrazione; - 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni. L'applicazione di tale sanzione comporta altresì, in relazione alla relativa violazione individuata al comma 2 lett. f), la perdita del diritto all'utilizzo della procedura semplificata per un periodo di tre anni. 4. La sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche al cessionario che abbia concorso o tratto indebito vantaggio dalle violazioni di cui al precedente comma 2, lett. a) o b). 5. Le sanzioni pecuniarie previste dal precedente comma 3 sono ridotte della metà nel caso in cui, in relazione alla infedele presentazione della dichiarazione del contributo ambientale, risulti accertata un'omissione non superiore al 10% del contributo ambientale dichiarato su base annua. 6. Nel caso di altre infrazioni agli obblighi previsti dallo statuto o dal presente regolamento il Consiglio d'amministrazione può comminare sanzioni pecuniarie non superiori a Euro 250.000, tenuto conto della natura, della gravità e della durata dell'infrazione, nonché delle dimensioni dell'impresa e della comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 11, comma 4, se il consorziato ha ricevuto quella del Consorzio prevista dal comma 3 di tale articolo. 7. Le sanzioni irrogate dal Consiglio d'amministrazione sono ridotte a un terzo se il pagamento delle stesse è eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione effettuata ai sensi del successivo art. 14, comma 2. 8. Ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti ai sensi del ~~**successivo**~~ **precedente** art. ~~**14**~~ **12**, nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11, autodenuncino l'infrazione commessa, liquidando e dichiarando il contributo dovuto e versando il contributo ambientale prelevato con le modalità di cui all' art. 4, comma 11, entro trenta giorni dalla presentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, della stessa autodenuncia. 9. Resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 10 dello statuto e dall'art. 3, comma 4, del presente regolamento.

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO CONAI
Art. 15 *(Versamento diretto del contributo ambientale al CONAI)* 1. ~~**Nel caso di applicazione delle sanzioni per**~~ **In conseguenza del**le violazioni previste dall'art. 13~~**,**~~ ~~**comma 2,**~~ il Consiglio d'amministrazione può disporre che il contributo ambientale CONAI sia prelevato, dichiarato e **(o)** versato al CONAI direttamente ~~**dall'utilizzatore**~~ **dal cessionario** anziché dal ~~**produttore**~~ cedente. 2. In tali casi il Consiglio d'amministrazione ~~individua gli utilizzatori oggetto della deliberazione prevista dal comma 1 e~~ determina le modalità applicative del prelievo secondo principi di certezza, economicità e semplicità amministrativa.
Art. 16 (*Fallimento*) 1. Il consorziato al quale il cessionario obbligato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere c) e d), dello statuto non abbia pagato una o più fatture può chiedere al CONAI, in caso di fallimento del cessionario, l'esonero dal versamento della metà del relativo contributo ambientale, ferma la necessità della liquidazione **e della comunicazione** previste dal precedente art. 4, comma 11. 2. Alla richiesta del consorziato deve essere allegata copia della comunicazione del curatore di ammissione del credito al passivo della procedura del cessionario fallito. 3. Il CONAI, verificata la regolarità della richiesta del consorziato e ricevuto il pagamento della metà del contributo comunque dovuta, rimette il debito relativo all'altra metà del contributo e dichiara estinta l'obbligazione, dandone tempestiva comunicazione al consorziato richiedente. Qualora quest'ultimo non abbia ancora versato la metà del contributo ambientale in ogni caso dovuta, il CONAI gli comunica la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta e che questa verrà accettata non appena il consorziato avrà adempiuto la propria obbligazione. **Può essere concordato, tenuto conto dell'entità dell'obbligazione nonché delle dimensioni e di altri fattori dell'impresa, il versamento di quanto dovuto in più rate, senza applicazione di interessi.**
Art. 17 **(*Disposizioni finali*)** **1. Il Consiglio d'amministrazione può, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. z) dello statuto, deliberare la partecipazione a enti e società, purché nella misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto consortile.** **2. Tutte le comunicazioni disposte dallo statuto e dal presente regolamento possono essere effettuate, oltre che con raccomandata a.r. o con quant'altro espressamente previsto, con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario.**